

Nuovo Decreto Sanzionatorio Fgas

A cura della Redazione - Sabrina De Marianis

Mercoledì 23 Ottobre 2019 10:28 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Ottobre 2019 11:38



Nella riunione del 31 luglio il Consiglio dei ministri ha **approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo che introduce una nuova disciplina sanzionatoria** per la **violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra** che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.

Nuovo Decreto Sanzionatorio Fgas

A cura della Redazione - Sabrina De Marianis

Mercoledì 23 Ottobre 2019 10:28 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Ottobre 2019 11:38

Il testo, che va a complemento del DPR 146/18, prevede **sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite, nonché, in alcuni casi, pene detentive per la violazione degli obblighi ivi previsti.**

Il nuovo decreto in approvazione prevede sanzioni anche per le attività di vendita, casistica non contemplata dal vecchio decreto sanzionatorio

Rimane comunque in vigore il D.Lgs. 5 marzo 2013, n.26 «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.»

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

| Soggetti | Violazione | Sanzioni in Euro |
|---|---|------------------|
| Operatori (proprietari) delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio (303, 304) | Che non provvedono affinché esse siano <u>controllate</u> | 7.000 – 10.000 |
| | Che non si avvalgono di personale certificato per le attività di controllo | 10.000 – 100.000 |
| | Che non si avvalgono di personale certificato per la riparazione delle perdite di cui ai regolamenti 1516 (refrigerazione) e 1497 (antincendio) | 10.000 – 100.000 |
| Operatori (proprietari) delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, commutatori, impianti contenenti solventi a base di gas (303,304,305,306) | Che non si avvalgono di personale in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro per attività di recupero gas fluorurati durante la riparazione o manutenzione | 10.000 – 100.000 |
| Imprese che effettuano recupero di gas fluorurati da impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore con esclusione delle attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti | Che impiegano personale non in possesso dell'attestato, anche rilasciato da altri stati membri | 7.000 – 100.000 |
| Imprese che effettuano l'attività di contenimento o recupero per | Prendono in consegna fgas utilizzando personale non in possesso del certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro | 10.000 -100.000 |
| Imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti n. 303 e 304 | Senza essere in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro | 10.000 -100.000 |
| Imprese tenute all'iscrizione al registro | Non si iscrivono | 1.000 – 10.000 |